



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 T.U.I.P.S., così sostituito dall'art. 22, comma 3, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 195 del relativo Regolamento, modificato dall'art. 2 lettera h) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, negli esercizi pubblici della Città e Provincia di Torino, a tutela del pubblico interesse, sono vietati i seguenti giochi:

CARTE

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Baccarà | Erbette o punto del marinaio | Maus | Poker | Tre carte |
| Bassetta | Fante di picche | Mazzetti | Primiera | Trentacinque |
| Bestia | Faraone | Mignon | Quindici o diavolo | Trente et quarante |
| Caratella | Goffo | Naso | Ramino | Undici e mezzo |
| Chemin de fer | Kong-Keng | Nove e baccarà | Rolletta | Black Jack (Ventuno) |
| Cocincina | Lanzicheneco | Pariglia | Sette e mezzo | Zecchinetta |
| Escarté (briscola francese) | Macao o gioco del nove | Pitocchetto | Stop | Texas Holdem o Poker Texano |

BIGLIARDO

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|
| Battifondo | Bismark | Giardinetto | Ponte | Rossa Nera |
| Bigliardino inglese | Carolina | Macao con bigliardo | Pulla | |
| Biglia all'angolo delle buche | Carrettella | Nove | Rossa bianca | |

ALTRI GIOCHI

| | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| Bianca o bella bianca | Bull | Bigliardino inglese o francese | Carosello | Dadi |
| Fiera | Foot ball star | Lotteria mercantile | Morra | Polo o bicicletta |
| Rollina | Roulette | Sfera Girante | Testa o croce | Tira al bianco |
| Dritto | Slot machine | | | |

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI

- Gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco sono soggetti esclusivamente alla disciplina legislativa e amministrativa di cui all'Art. 110 T.u.l.p.s., approvato con R.D. 773/1931. Relativamente al nr. massimo di apparecchi installabili di cui ai Decreti del Ministero Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e 18/01/07 si rammenta che: in ogni esercizio pubblico, circolo privato, autorizzati ex art. 86 Tulp., è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, Tulps, ogni 15 mq. di superficie destinata alla somministrazione. Il nr di tali giochi non può essere superiore a 2 fino a 50 mq. elevabile di una unità ogni ulteriori 50 mq. fino a un numero massimo pari a 4. In ogni ristorante un apparecchio ogni 30 mq. e non superiore a 2 fino a 100 mq., elevabile fino ad un massimo pari a 4. In ogni albergo un apparecchio ogni 20 camere e non superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere fino ad un massimo pari a 6.
- In ogni agenzia di scommessa ed altri punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 88 T.u.l.p.s. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del Tulps. ogni 5 mq. dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 mq. è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi. Nei punti vendita non aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, è installabile un apparecchio ogni 15 mq. di superficie del locale, e non superiore a 2 fino a 50 mq., elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 mq fino ad un nr. massimo pari a 4.
- In ogni sala del gioco del Bingo autorizzato ex art. 88 T.u.l.p.s. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7 Tulps, ogni 20 mq. dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 mq. è possibile installare fino a 30 apparecchi;
- In ogni sala pubblica da gioco autorizzata ai sensi dell'art. 86 T.u.l.p.s. è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6 Tulps. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi di intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
- Nelle sale da gioco del Bingo gli apparecchi da intrattenimento devono essere collocati in locali separati da quelli in cui si svolge il gioco.
- Nel caso in cui in un esercizio siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del Tulps., che gli apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.
- È vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno o violento, o che comunque possano creare forme imitative nei minori che partecipano al giuoco.
- Gli apparecchi e congegni di cui all'art.110, commi 6 e 7 T.u.l.p.s. devono essere corredati dal Nulla Osta di Distribuzione, dal Nulla osta di Messa in Esercizio, del Codice Identificativo e della Targhetta riportante il Numero di Matricola, il Tipo, la Marca ed il Nominativo del Costruttore.
- L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità è vietato ai minori di anni 16. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art. 110 T.u.l.p.s. è vietato ai minori di anni 18.

È VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE

SONO VIETATI TUTTI I GIUOCHI D'AZZARDO NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA

PRESCRIZIONI GENERALI

- La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta, in luogo ben visibile, nelle sale da bigliardo o da gioco e negli altri pubblici esercizi, compresi i circoli privati ed in tutti i locali ed ambienti autorizzati a tenere i giochi leciti.
 - Nei giorni in cui vengono tenute lezioni scolastiche è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso di tutti i tipi di gioco, nonché impedire l'accesso alla sala giochi, fino alle ore 13,00, ai minori di anni 16.
 - E' fatto obbligo agli esercenti di denunciare al Comune le modifiche circa il numero dei giochi tenuti nell'esercizio e, in caso di variazioni, di richiedere l'autorizzazione per i giochi che si intende attivare.
 - L'anzidetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e quindi suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti.
- I trasgressori saranno puniti a termine di legge.**

Torino, 28 febbraio 2008

IL Questore
Berrettoni

Berrettoni